



Provincia di Como

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO. N. 29 / 2018

Prot. n. 37236 del 05.10.2018

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) ADOTTATA DAL COMUNE DI MOZZATE (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 24 MARZO 2018. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ✓ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ✓ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;

- ✓ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

Atteso che:

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2008 e pubblicato sul BURL n. 15 del 09 aprile 2008, rettificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29/2010 del 23 luglio 2010, e successivamente pubblicato sul BURL n. 39 del 29 settembre 2010.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17 marzo 2016, rettificata con stessa deliberazione n. 37 del 12 maggio 2016, è stato dato avvio al procedimento di formazione della variante al PGT in oggetto, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 e della DGR 6420/2007 e s.m.i. (pubblicata sul BURL il 24/01/2008), mentre con atto n. 64 del 29 settembre 2017, la Giunta Comunale ha avviato la relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuando contestualmente le Autorità Procedente e Competente per la VAS.
- Sono state svolte due Conferenze di Valutazione, rispettivamente il 27 ottobre 2017 e il 26 febbraio 2018.
- La Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 6803 del 21 febbraio 2018, in occasione della seconda Conferenza di Valutazione.
- Con Decreto del 17 maggio 2018 prot. 3130, è stato espresso il Parere Motivato e redatta la Dichiarazione di Sintesi, ambedue parti integranti della deliberazione di adozione, come richiesto dalla normativa.
- Il Parere Motivato è stato messo a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito web SIVAS, come richiesto dalla normativa vigente, mentre la Dichiarazione di sintesi risulta pubblicata sul sito del Comune, ma non sul sito web SIVAS.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24 marzo 2018, il Comune ha adottato la variante al PGT.
- Con nota prot. n. 5165 del 02 maggio 2018, il Comune ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata l’avviso di deposito (indirizzato ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati), degli atti della variante adottata (ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i), che non costituisce l’avvio del procedimento, disposto dal comma 5 dell’art. 13 della medesima norma.
- Pertanto, a seguito di specifica richiesta Comunale, con mail in data 07 giugno 2018, la Provincia ha richiesto al Comune di inoltrare mediante posta elettronica certificata, l’istanza di avvio del procedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP, della suddetta variante, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
- Successivamente alla ricezione della nota Comunale, prot. n. 7316 del 16 giugno 2018, questo Ente, con lettera prot. n. 23452 del 20 giugno 2018, ha dato comunicazione al Comune dell’avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che decorre dal 16 giugno 2018.
- Con nota prot. n. 31054 del 09 agosto 2018, la Provincia ha richiesto al Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il parere riguardo allo strumento urbanistico in oggetto, ai fini del coordinamento dei contenuti territoriali degli atti di competenza, che lo stesso ha prodotto in data 11 settembre 2018.
- Con successiva lettera prot. n. 30838 dell’8 agosto 2018, la Provincia ha indetto per l’11 settembre 2018 un incontro con il Comune, finalizzato al confronto sulle tematiche oggetto della valutazione di compatibilità in corso.

- Con mail del 21 agosto 2018, il Comune, nel richiedere alla Provincia la possibilità di posticipare l'incontro, a causa di proprio impedimento per l'11 settembre 2018, ha fornito alcune date di disponibilità, tra le quali è stata scelta e concordata telefonicamente tra i due Enti, quella del 20 settembre 2018.
- Dell'incontro, che ha effettivamente avuto luogo il 20 settembre 2018, è stato redatto verbale, trasmesso al Comune a mezzo di posta elettronica il 24 settembre 2018. Durante l'incontro è stata concordata la trasmissione dell'Allegato 6 "Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)" di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità. Tale documento è pervenuto in data 04 ottobre 2018.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico in oggetto, risulta essere il giorno 12 ottobre 2018.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Variante al PGT rispetto al PTCP del presente provvedimento riguarda:
 - A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.**

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP costituisce inoltre condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

- B) **le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.**

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

La Variante al PGT ripropone, con alcune modifiche, le scelte contenute nel PGT del 2008, riducendo in parte gli ambiti di trasformazione con le conseguenti ricadute sul consumo di suolo e sul dimensionamento del PGT stesso.

1.3 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

La Variante al PGT ha individuato le aree urbanizzate. Gli ambiti del tessuto urbano consolidato possono in generale ritenersi correttamente individuati per l'effettiva compresenza di edifici e di opere di urbanizzazione o per la loro caratteristica di aree intercluse o di completamento.

Tale valutazione è subordinata alla puntuale definizione modifica ed integrazione, negli elaborati tecnico-grafici, dei seguenti aspetti:

- 1.3.1 eliminare il punto d) dell'articolo 6 dell'elaborato testuale "*NTA del Piano delle Regole*" e inserire quanto riportato come seguito del punto c). Tale modifica permette di esplicitare in modo compiuto il punto c).
- 1.3.2 nelle Tavole del PdR estendere la definizione TUC in Legenda a tutte le aree facenti parte del Tessuto Urbano Consolidato e non solo alle aree definite ad "*Alta densità*" e "*Bassa densità*".
- 1.3.3 definire una Norma Tecnica di Attuazione per ciascuno dei seguenti azzonamenti riportati nelle Tavole del PdR:
 - "*Area di spagliamento del Bozzente*"
 - "*Aree di discarica*";
 - "*Cintura verde*".

Con le seguenti precisazioni:

- la Norma dell'"*Area di spagliamento del Bozzente*" dovrà contenere anche i riferimenti ai disposti dell'articolo 11 delle NTA del PTCP, essendo area riconosciuta quale parte funzionale del sistema della rete ecologica provinciale (REP);
- dovrà richiamare anche i contenuti del progetto di recupero approvato comprensivo della destinazione urbanistica finale dell'area. Dovrà richiamare inoltre i riferimenti ai disposti dell'articolo 11 delle NTA del PTCP, essendo area riconosciuta quale parte funzionale del sistema della rete ecologica provinciale (REP);
- le aree della "*Cintura verde*", come concordato durante l'incontro di confronto con il Comune, dovranno essere inserite nelle rispettive schede degli ambiti di trasformazione, richiamando i disposti dell'articolo 11 delle NTA del PTCP in ordine agli interventi ammissibili, poiché espressamente riconosciute quali parti funzionali del sistema della rete ecologica provinciale (REP). Tale indicazione è peraltro coerente con le finalità di salvaguardia espresse dal Comune per tali aree.

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

Il provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP n. 5/9569 del 22 febbraio 2008 ha a tale proposito attestato una Superficie Ammissibile di Espansione (SAE) nelle aree della rete ecologica pari a mq 166.400 (comprensiva dell'Incremento addizionale - I.Ad. della superficie urbanizzata).

La Variante al PGT contiene una modifica ai perimetri degli ambiti di trasformazione del PGT: vengono inseriti due ambiti “F” (22586 mq) e “G” (12747 mq) “aree di decollo volumetrico” (che generano volumetria non utilizzabile sul sedime e pertanto non consumo di suolo in quanto l’azzonamento rimane “*El-Agricolo*”) il cui “atterraggio” è previsto sugli altri ambiti di trasformazione proposti nella Variante al PGT.

Inoltre, le superfici appartenenti alla cosiddetta “Cintura verde” (pari a 36540 mq), in coerenza con i contenuti del provvedimento di compatibilità n. 5/9569 del 22 febbraio 2008 del PGT con il PTCP, con le indicazioni del Comune e a condizione che recepiscano i disposti dell’art. 11 delle NTA del PTCP, non generano consumo di suolo definito in relazione all’articolo 38 delle NTA del PTCP.

Ciò precisato il consumo di suolo è pari a 99.402 mq e la variante al PGT rispetta il limite fissato dall’art. 38 risultando inferiore alla SAE.

La superficie di espansione residua è stabilita in 66.998 mq. Tale SAE residua, già comprensiva dei criteri premiali (di cui all’art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

Si suggerisce inoltre di rivedere alcune superfici riportate negli elaborati di Variante che non risultano corretti: ad esempio il documento DdP_Rel. 01 – Obiettivi strategici di sviluppo indica un aggiornamento del calcolo di consumo di suolo di mq 133.606.

1.5 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l’impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse le azioni di modifica e deterioramento dell’ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d’uso del suolo, con alcune eccezioni. Le zone tampone rientrano fra queste eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

La Variante al PGT non identifica la perimetrazione della rete ecologica del PTCP. Poiché il PGT vigente non determina gli azzonamenti appartenenti alla REP - rete ecologica del PTCP, si ritiene che, in relazione alle caratteristiche, collocazione, valore ecosistemico, coerenza con l’assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica, siano da considerare parte integrante della rete ecologica i seguenti azzonamenti delle Tavole del PdR della Variante al PGT:

- *Agricolo El*

- *Agricolo E2*
- *Agricolo E3*
- *Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate*
- *Zona di iniziativa comunale orientata*
- *Ambito agricolo del Parco*
- *Zona agricola del Parco*
- *Area di spagliamento del Bozzente*
- *Cintura verde (aree inserite negli ambiti di trasformazione da assoggettare ai disposti dell'articolo 11 sulla Rete Ecologica).*

Si aggiornino gli elaborati della Variante al PGT come sopra indicato, rappresentando in modo opportuno la rete ecologica del PTCP.

Il comma 5 dell'art. 28 “*Tutela ambientale e paesistica*” prevede che nelle aree destinate a “Cintura verde”, in coerenza con l'art. 11 delle NTA del PTCP, siano escluse molteplici attività; tra queste non viene menzionata la costruzione di recinzioni permanenti e temporanee prevista dal comma 8 dell'articolo succitato.

Occorre rivedere la norma richiamando tutto quanto risulta ammissibile dall'articolo 11 delle NTA del PTCP. In coerenza con quanto precisato in relazione agli “ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP” tale norma dovrà essere inserita anche nelle prescrizioni relative agli ambiti di trasformazione.

1.6 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi riconoscendone le funzioni naturalistiche, protettive, faunistiche, paesaggistiche, ricreative e produttive, rinviando alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF):

- a) l'individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 31/2008, nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- b) la definizione degli indirizzi culturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;
- c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dalla legge regionale 31/2008;
- e) la definizione dei sistemi silviculturali atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale;
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell'utilizzo delle biomasse vegetali;
- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l'erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF della Provincia di Como costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2, lett. f dell'art. 8 della citata legge.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il PIF il cui art. 13 delle NTA stabilisce che:

- in sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi dell'art. 48, comma 3 della l.r. 31/2008, i comuni provvederanno ad un approfondimento dell'analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria del PGT. L'approfondimento dell'indagine forestale è condizione obbligatoria per l'eventuale rilocalizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta;
- l'approfondimento di indagine forestale non è richiesto per i procedimenti, determinanti perfezionamento/variante di PGT, successivi alla variante di adeguamento al PIF ed ai procedimenti avviati prima dell'approvazione definitiva del piano.

La variante al PGT adottata non determina maggior consumo di bosco rispetto a quello assegnato al Comune dal PIF e non costituisce inoltre adeguamento al PIF, ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 5.12.2008, n. 31, in quanto non prevede alcuna indagine di dettaglio della superficie forestale, così come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF né, tantomeno, la rappresentazione delle superfici forestali è coerente con gli ambiti boscati individuati sempre dal PIF.

Tali considerazioni consentono di ritenere la Variante al PGT conforme al PIF della Provincia di Como purché vengano apportati i seguenti correttivi:

1.6.1 gli ambiti rappresentati negli estratti cartografici in allegato 1, al fine di tutelare le cenosi forestali perimetrate dal vigente PIF della Provincia di Como, dovranno essere riclassificati in "Agricolo-E3":

- ***Porzione del PA.1 lungo il perimetro ovest del piano attuativo;***
- ***Porzione ovest, prossima al Bozzente, dell'ambito produttivo lungo via Gianmaria Cornaggia Medici;***
- ***Porzione prossima al Bozzente dell'area residenziale (TUC a bassa densità) localizzata tra via Santa Maria e via Galvaligi;***
- ***Porzione, prossima al Bozzente, dell'ambito a servizi (VER.07);***
- ***Porzione dell'ambito residenziale (TUC a bassa densità) localizzato lungo via Schina;***

1.6.2 l'ambito rappresentato nell'estratto cartografico in allegato 2 dovrà essere riclassificato in "Agricolo-E3" in luogo dell'attuale Agricolo-E1, in quanto destinato al

rimboschimento nell'ambito delle opere connesse all'attuazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda;

- 1.6.3** *La scheda del documento di piano relativa all'ambito di trasformazione I dovrà prevedere la salvaguardia dell'area boscata, così come rappresentata nell'estratto cartografico in allegato 3, in quanto vincolata in ordine all'autorizzazione alla trasformazione definitiva e temporanea del bosco concessa dalla Provincia di Como in sede di conferenza di servizi del 24.3.2010 per l'accorpamento delle vasche volano del Bozzente.*
- 1.6.4** *Per gli ambiti a prevalente destinazione agricola interessanti soprassuoli forestali (così come individuati dal Piano di Indirizzo Forestale) rappresentati negli estratti cartografici in allegato 4, si specifica che per gli stessi risultano prevalenti le prescrizioni sulla trasformazione stabilite dal PIF, con particolare riferimento all'art. 29 delle NTA.*
- 1.6.5** *L'ambito azzonato dal PdR come "Area di spagliamento del Bozzente" è privo di specifica disciplina e che pertanto le norme del PdR, in relazione all'art. 28 delle NTA del PIF, dovranno essere integrate al fine della rettifica della trasformabilità attribuita al soprassuolo forestale individuato nell'estratto cartografico in allegato 5.*

1.7 Gli ambiti destinati all'attività agricola

L'art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005, stabilisce che *"Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti."*

L'art. 15, comma 5, stabilisce altresì che *"Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale."*

In attuazione della sopracitata normativa Regionale, l'art. 15 delle NTA del PTCP dispone, rispettivamente ai commi 2, 3 e 4, che:

- *"Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all'art. 15 della L.R. n. 12/2005, corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale. La Provincia, entro 90 giorni dall'approvazione del PTCP, definisce i "Criteri e le modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola."*
- *"Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all'interno della rete ecologica le aree a vocazione agricola ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa. L'individuazione di tali aree deve essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza."*
- *"In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005."*

All'interno del sistema delle aree agricole la Variante al PGT individua gli *"Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico"* identificandoli con la zona *"Agricolo – E1"*.

Si ritiene che anche la zona “Agricolo – E2” destinata alla conferma e completamento delle strutture destinate alla conduzione del fondo e delle residenze dell’imprenditore agricolo abbia le caratteristiche per essere inserite negli “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”.

In merito alle distanze per le nuove edificazioni da strutture agricole preesistenti, l’articolo 22 “Zone agricole” delle NTA del PdR della Variante al PGT stabilisce una distanza di almeno 20 metri. *Nel ritenere che tale distanza minima non sia sufficiente si chiede di aumentarla ad almeno 50 metri in presenza di strutture agricole preesistenti, utilizzando quale parametro quello contenuto nel Regolamento di Igiene Tipo dell’ATS a proposito di nuove strutture agricole da zone residenziali esistenti.*

1.8 Ingegneria naturalistica

L’art. 23 “Ingegneria naturalistica” delle NTA della Variante al PGT prevede preferibilmente, per le aree di proprietà pubblica, il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi.

Si chiede di estenderne l’utilizzo in applicazione dell’articolo 31 delle NTA del PTCP implementando l’articolo sopra richiamato.

1.9 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

Il PTCP (art. 18) persegue tale obiettivo mediante le seguenti disposizioni per gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali:

- delimitazione e classificazione dei beni territoriali di interesse storico-culturale, prevedendo, ove necessario, specifiche norme di tutela integrative dei vincoli di legge gravanti su tali beni;
- individuazione di adeguate aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali in relazione al valore intrinseco di tali beni, al rapporto morfologico con il paesaggio circostante ed ai criteri di visibilità e fruibilità controllata, vietando nuove edificazioni all’interno di tali aree di rispetto;
- individuazione degli ambiti di interesse archeologico e archeologici e delle relative aree di rispetto comprese apposite normative delle stesse.

1.9.1 Edifici Storico-monumentali:

La tavola della Variante al PGT “DdP.06-Tavola dei vincoli” individua il “Giardino di villa Scalabrino”, i “NAF-Nuclei di Antica Formazione”, il “Complesso monumentale della Cascina Montana e villa Merlini”.

Gli immobili di interesse storico e monumentale presenti sul territorio, elencati in appositi decreti di vincolo sono:

- Cascina Montana (resti) ed edifici con zona di rispetto;
- Casa Borsani – Scalabrino con rustici e parco;

- Villa Giussani Merlini con parco.

Tuttavia vi sono ulteriori presenze storico-testimoniali meritevoli di tutela e segnalate, a tale scopo, sul sito <http://www.lombardiabeniculturali.it>, di seguito elencate:

- ***Asilo infantile “Lina e Rosa”;***
- ***Chiesa di S. Alessandro;***
- ***Chiesa di S. Bartolomeo;***
- ***Santuario B.V. Addolorata di San Martino;***
- ***Chiesa del Crocefisso;***
- ***Palazzo del Seprio;***
- ***Villa Cornaggia Medici.***

Si chiede l’inserimento di tali manufatti nella tavola dei vincoli.

In relazione alla applicazione dei disposti dell’articolo 18 delle NTA del PTCP con i contenuti della Variante al PGT si ritiene che alcuni dei manufatti sopraelencati possano prevedere al loro intorno delle fasce di non edificazione volte alla salvaguardia delle visuali da e verso tali edifici.

Pertanto per:

- Asilo infantile “Lina e Rosa”;
- Chiesa di S. Bartolomeo;
- Cascina Montina (resti) ed edifici con zona di rispetto;
- Casa Borsani – Scalabrino con rustici e parco;
- Villa Giussani Merlini con parco;
- Palazzo del Seprio;
- Villa Cornaggia Medici.

Si chiede di inserire una fascia di non edificazione che potrà essere coincidente con le pertinenze di tali edifici.

A tale fascia dovrà essere associata una norma specifica nelle NTA del PdR che salvaguardi da trasformazioni l’intorno di tali beni.

1.9.2 Centri storici

L’art. 5 – “norme per le zone NAF 1 e NAF 2” delle NTA, che rimanda *alla Tav. PdR.02 – NAF e edifici isolati, categorie di intervento edilizio*, individua puntualmente le categorie di intervento e le destinazioni ammesse. L’articolo stesso prevede la “possibilità di attuare Piani di Recupero” ai sensi dell’art. 31 della legge 457/78.

Il punto f dello stesso art. 5 delle NTA prevede che per i parchi urbani delle ville Merlini, Castelli e Cornaggia, siano previsti solo interventi di manutenzione e restauro conservativo; a questo proposito si evidenzia che nello stesso articolo non è stato indicato il parco vincolato di casa Borsani-Scalabrino.

Si integri l'articolo 5 inserendo anche il parco di casa Borsani-Scalabrino.

1.10 La rete viaria

Le norme del PTCP dispongono che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:

- a) riprodurre su scala adeguata le reti viarie esistenti e le proposte di nuovi tracciati, potenziamento e riqualifica, compreso le relative fasce di rispetto, degli interventi previsti dal PTCP;
- b) definire la riorganizzazione della rete viaria locale e, ove interferente, garantire la tutela della sentieristica storica

L'art. 15 delle NTA del PdR deve essere integrato limitando gli interventi ammessi ai soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica del PTCP. In ogni caso deve essere predisposto articolo regolante le fasce di rispetto stradali dove eventuali edificazioni (distributori di carburanti, autolavaggi, parcheggi ecc.) possono essere consentite unicamente nei tratti stradali non interessati dalla rete ecologica.

In relazione alle aree interessate dalla realizzazione delle vasche di laminazione dell'Autostrada Pedemontana, inserite nella Variante al PGT come area "E1 – Agricola", si segnala a puro titolo collaborativo che tali superfici erano destinate a servizi nel progetto definitivo dell'Autostrada Regionale Lombarda.

Si suggerisce di verificare se tale previsione sia stata eliminata dalla progettazione o differita nella sua realizzazione, allo scopo di rendere conformi gli elaborati di Variante al PGT con il progetto autostradale.

1.11 Poli produttivi e Aziende a Rischio Incidente Rilevante

Il territorio comunale è interessato dalla presenza della ditta Dow (ex Rohm and Haas). ***In ordine agli elaborati di RIR predisposti con particolare riferimento al "Piano di Emergenza" si chiede di riportare sulla cartografia del PGT le perimetrazioni e tipizzazioni delle aree di danno, inserendo inoltre un articolo specifico nelle NTA di rimando ai contenuti del Piano stesso.***

1.12 Il sistema distributivo commerciale

Il comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP provvede alla suddivisione del territorio provinciale in settori nord e sud per i quali applica distinte prescrizioni in merito alle tipologie delle strutture di vendita nonché alle superfici massime di vendita.

Le vigenti leggi in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi (approvate successivamente al PTCP della Provincia di Como ed in difetto di adeguamento delle norme del PTCP alle suddette

disposizioni entro il termine previsto dall'art. 31 comma 2 della L. 214/2011), hanno comportato l'abrogazione per incompatibilità con la normativa sopravvenuta del comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP in relazione alla limitazione delle superfici di vendita. (Sentenza TAR Lombardia n. 2271/2013 del 10.07.2013, depositata il 10.10.2013).

Nelle NTA del PdR occorre inserire l'obbligo di predisposizione di uno studio di impatto viabilistico con analisi del traffico e risoluzione dell'accessibilità diretta a supporto delle scelte di localizzazione di Medie Strutture superiori a 800 mq di vendita, come previsto dall'articolo 56 comma 4 del PTCP.

Si suggerisce inoltre di aggiornare i richiami di legge di alcune definizioni: art 34 e art 37 fanno riferimento al RR 3/2000 abrogato.

1.13 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Il Comune ha redatto, ai sensi della L.R. 41/97, due relazioni geologiche per ottemperare ai requisiti previsti dai provvedimenti successivamente emanati dalla Regione Lombardia e finalizzati alla caratterizzazione ed analisi degli elementi geomorfologici, geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici ed ambientali presenti sul proprio territorio comunale ed al loro aggiornamento comprendente:

- Studio del Reticolo Idrico Minore DGR 1 agosto 2003 n. 7/13950 (Modifica alla DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868: Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica);
- Iter PAI, DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7365 (Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) in campo urbanistico. Art. 17, comma 5, della legge 18 maggio 1989 n 183).

Gli studi sopra elencati sono stati aggiornati secondo i contenuti della L.R. 12/05, come riportato dagli ambiti di applicazione della DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566, per i Comuni che non presentano criticità geologiche, i contenuti delle relazioni geologiche conformi alla L.R. 41/97 ed approvate dalla Regione.

Nel novembre 2007 il Comune ha provveduto inoltre a fare aggiornare il proprio Studio geologico relativamente alla definizione della Pericolosità Sismica Locale.

Le varianti proposte riguardano esclusivamente gli aspetti urbanistici, mantenendo inalterato l'assetto geologico individuato nello Studio geologico redatto secondo i criteri della L.R. 12/2005.

Tutti gli ambiti di trasformazione contenuti nella Variante al PGT ricadono in classe di fattibilità 2, classe di fattibilità geologica con modeste limitazioni che non compromette la trasformazione d'uso del suolo.

Si coglie inoltre l'occasione per ricordare che:

- *le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;*
- *gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.*

Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale**.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 24 marzo 2018 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:**

1 La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.3 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

- 1.3.1 eliminare il punto d) dell'articolo 6 dell'elaborato "*NTA del Piano delle Regole*" e inserire quanto riportato come seguito del punto c). Tale modifica permette di esplicitare in modo compiuto il punto c).
- 1.3.2 estendere, nelle Tavole del PdR, la definizione TUC in Legenda a tutte le aree facenti parte del Tessuto Urbano Consolidato e non solo alle aree definite ad "*Alta densità*" e "*Bassa densità*".
- 1.3.3 definire una Norma Tecnica di Attuazione per ciascuno dei seguenti azionamenti riportati nelle Tavole del PdR:
- "*Area di spagliamento del Bozzente*"
 - "*Aree di discarica*";
 - "*Cintura verde*".

Con le seguenti precisazioni:

- la Norma dell'"*Area di spagliamento del Bozzente*" dovrà contenere anche i riferimenti ai disposti dell'articolo 11 delle NTA del PTCP, essendo area riconosciuta quale parte funzionale del sistema della rete ecologica provinciale (REP);
- dovrà richiamare anche i contenuti del progetto di recupero approvato comprensivo della destinazione urbanistica finale dell'area. Dovrà richiamare inoltre i riferimenti ai disposti dell'articolo 11 delle NTA del PTCP, essendo area riconosciuta quale parte funzionale del sistema della rete ecologica provinciale (REP);
- le aree della "*Cintura verde*", come concordato durante l'incontro di confronto con il Comune, dovranno essere inserite nelle rispettive schede degli ambiti di trasformazione, richiamando i disposti dell'articolo 11 delle NTA del PTCP in ordine agli interventi ammissibili, poiché espressamente riconosciute quali parte funzionale del sistema della rete ecologica provinciale (REP). Tale indicazione è peraltro coerente con le finalità di salvaguardia espresse dal Comune per tali aree.

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La superficie di espansione residua, già comprensiva dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), è stabilita in 66.998 mq e dovrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

1.5 La rete ecologica

Considerare parte integrante della rete ecologica i seguenti azzonamenti delle Tavole del PdR della Variante al PGT:

- Agricolo E1
- Agricolo E2
- Agricolo E3
- Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate
- Zona di iniziativa comunale orientata
- Ambito agricolo del Parco
- Zona agricola del Parco
- Area di spagliamento del Bozzente
- Cintura verde (aree inserite negli ambiti di trasformazione da assoggettare ai disposti dell'articolo 11 sulla Rete Ecologica).

Aggiornare in tal senso gli elaborati della Variante al PGT.

Rivedere il comma 5 dell'art. 28 "*Tutela ambientale e paesistica*" richiamando tutto quanto risulta ammissibile dall'articolo 11 delle NTA del PTCP. Tale norma dovrà essere inserita anche nelle prescrizioni relative agli ambiti di trasformazione.

1.6 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Apportati i seguenti correttivi alla Variante al PGT allo scopo di ottenerne la conformità al PIF:

1.6.1 riclassificare in "Agricolo-E3" gli ambiti rappresentati negli estratti cartografici in allegato 1:

- Porzione del PA.1 lungo il perimetro ovest del piano attuativo;
- Porzione ovest, prossima al Bozzente, dell'ambito produttivo lungo via Gianmaria Cornaggia Medici;
- Porzione prossima al Bozzente dell'area residenziale (TUC a bassa densità) localizzata tra via Santa Maria e via Galvaligi;
- Porzione, prossima al Bozzente, dell'ambito a servizi (VER.07);
- Porzione dell'ambito residenziale (TUC a bassa densità) localizzato lungo via Schina;

- 1.6.2 riclassificare in “Agricolo-E3” l’ambito rappresentato nell’estratto cartografico in allegato 2;
- 1.6.3 la scheda del documento di piano relativa all’ambito di trasformazione I dovrà prevedere la salvaguardia dell’area boscata, così come rappresentata nell’estratto cartografico in allegato 3, in quanto vincolata in ordine all’autorizzazione alla trasformazione definitiva e temporanea del bosco concessa dalla Provincia di Como in sede di conferenza di servizi del 24.3.2010 per l’accorpamento delle vasche volano del Bozzente.
- 1.6.4 per gli ambiti a prevalente destinazione agricola interessanti soprassuoli forestali (così come individuati dal Piano di Indirizzo Forestale) rappresentati negli estratti cartografici in allegato 4, si specifica che per gli stessi risultano prevalenti le prescrizioni sulla trasformazione stabilite dal PIF, con particolare riferimento all'art. 29 delle NTA.
- 1.6.5 l’ambito azzonato dal PdR come “*Area di spagliamento del Bozzente*” è privo di specifica disciplina e che pertanto le norme del PdR, in relazione all’art. 28 delle NTA del PIF, dovranno essere integrate al fine della rettifica della trasformabilità attribuita al soprassuolo forestale individuato nell’estratto cartografico in allegato 5.

1.7 Gli ambiti destinati all’attività agricola

Inserire anche la zona “Agricolo – E2” negli “*Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico*”.

Aumentare ad almeno 50 metri le distanze per le nuove edificazioni da strutture agricole preesistenti contenute nell’articolo 22 “*Zone agricole*” delle NTA del PdR della Variante al PGT.

1.8 Ingegneria naturalistica

Estendere l’utilizzo dell’art. 23 “Ingegneria naturalistica” delle NTA della Variante al PGT non solo alle aree di proprietà pubblica.

1.9 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

1.9.1 Edifici Storico-monumentali:

Inserire i manufatti sotto elencati nella tavola dei vincoli.

- Asilo infantile “Lina e Rosa”;
- Chiesa di S. Alessandro;
- Chiesa di S. Bartolomeo;
- Santuario B.V. Addolorata di San Martino;
- Chiesa del Crocefisso;
- Palazzo del Seprio;
- Villa Cornaggia Medici.

Inserire una fascia di non edificazione che potrà essere coincidente con le pertinenze di tali edifici:

- Asilo infantile “Lina e Rosa”;
- Chiesa di S. Bartolomeo;
- Cascina Montana (resti) ed edifici con zona di rispetto;
- Casa Borsani – Scalabrino con rustici e parco;
- Villa Giussani Merlini con parco;
- Palazzo del Seprio;
- Villa Cornaggia Medici.

A tale fascia dovrà essere associata una norma specifica nelle NTA del PdR che salvaguardi da trasformazioni l’intorno di tali beni.

1.9.2 Centri storici

Si integri L’art. 5 – “Norme per le zone NAF 1 e NAF 2” punto f) inserendo anche il parco di casa Borsani-Scalabrino tra quelli in cui siano previsti solo interventi di manutenzione e restauro conservativo.

1.10 La rete viaria

L’art. 15 delle NTA del PdR deve essere integrato limitando gli interventi ammessi ai soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica del PTCP. Predisporre pertanto un articolo regolante le fasce di rispetto stradali dove eventuali edificazioni (distributori di carburanti, autolavaggi, parcheggi ecc.) possono essere consentite unicamente nei tratti stradali non interessati dalla rete ecologica.

1.11 Poli produttivi e Aziende a Rischio Incidente Rilevante

Riportare sulla cartografia del PGT le perimetrazioni e tipizzazioni delle aree di danno della ditta Dow (ex Rohm and Haas), inserendo inoltre un articolo specifico nelle NTA di rimando ai contenuti del Piano stesso.

1.12 Il sistema distributivo commerciale

Inserire l’obbligo di predisposizione di uno studio di impatto viabilistico con analisi del traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta a supporto delle scelte di localizzazione di Medie Strutture superiori a 800 mq di vendita, come previsto dall’articolo 56 comma 4 del PTCP.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1 La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

Rivedere alcune superfici riportate negli elaborati di Variante che non risultano corretti: ad esempio il documento DdP_Rel. 01 – Obiettivi strategici di sviluppo indica un aggiornamento del calcolo di consumo di suolo di mq 133.606.

1.10 La rete viaria

Si suggerisce di verificare la conformità dell'azzonamento delle aree interessate dalla realizzazione delle vasche di laminazione dell'Autostrada Pedemontana e inserite nella Variante al PGT come area "E1 – Agricola" allo scopo di rendere conformi gli elaborati di Variante al PGT con il progetto autostradale.

1.11 Il sistema distributivo commerciale

Si suggerisce di aggiornare i richiami di legge di alcune definizioni: art 34 e art 37 fanno riferimento al RR 3/2000 abrogato.

1.13 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Si segnala che:

- le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.

Si ricorda infine che:

- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP;


- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

ALLEGATO 1




ALLEGATO 2



ALLEGATO 3



ALLEGATO 4



ALLEGATO 5



Lì, 05/10/2018

**IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)